

Circolare mensile Eutekne

SETTEMBRE 2026: NOVITÀ..... 2

1	Concordato preventivo biennale - Cause di esclusione - Chiarimenti	2
2	Pensione pubblica svizzera corrisposta al residente italiano con doppia nazionalità - Tassazione esclusiva in Svizzera.....	3
3	Credito d'imposta per investimenti nella ZES unica - Investimenti avviati prima della comunicazione preventiva - Rispetto del principio di incentivazione	3
4	Risoluzione della transazione fiscale e responsabilità per debiti tributari nella cessione di azienda	4
5	Servizi di accompagnamento in percorsi escursionistici e attività collegate - Visita in aule immersive - Trattamento IVA.....	4
6	Conferimento del TFR - Istituzione del modulo TFR3.....	5
7	Società tra professionisti e tra avvocati in forma di società semplice - Modifica delle quote di partecipazione agli utili dei soci professionisti.....	5
8	Credito d'imposta per l'acquisto di carburante a favore delle imprese agricole.....	6
9	Documento unico di regolarità contributiva (DURF) - Rispetto del parametro del 10% dei versamenti	7
10	Elenco dei commissari giudiziali e straordinari per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi - Apertura dei termini per l'iscrizione.....	8
11	Trattamento accessorio dei dipendenti pubblici - Imposta sostitutiva - Chiarimenti	9
12	Crediti d'imposta per le sale cinematografiche 2025 - Termini di presentazione delle domande.....	9
13	Credito d'imposta per il carburante delle imprese della pesca - Utilizzo in compensazione in F24 - Istituzione del codice tributo.....	9
14	Crediti d'imposta per la produzione cinematografica e audiovisiva 2026 - Termini di presentazione delle domande	10
15	Crediti d'imposta per la distribuzione cinematografica 2025 - Termini di presentazione delle domande	10
16	Crediti d'imposta ricevuti come corrispettivo di una prestazione professionale - Imponibilità integrale alla data di emissione della fattura - Dichiarazione integrativa	11
17	Rottamazione- <i>quinquies</i> - Ulteriori dilazioni - Esclusione	11
18	Fermo dei beni mobili registrati - Notifica del preavviso di fermo - Ulteriori atti	12
19	Operazioni permutative e dazioni in pagamento - Base imponibile IVA - Criterio del costo.....	12
20	<i>Reverse charge</i> - Subappalti in edilizia - Restauro di edifici storici - Tabella ATECO 2025.....	12
21	Messa a disposizione dello spazio per il server - Servizi relativi a beni immobili - Territorialità ai fini IVA	13
22	Esenzione dall'imposta di successione e donazione per il trasferimento di quote di partecipazione in società di persone	14

OTTOBRE 2026: PRINCIPALI ADEMPIMENTI..... 15

1	CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE - CAUSE DI ESCLUSIONE - CHIARIMENTI Nel corso di una videoconferenza 24.9.2026, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle cause di esclusione e di cessazione del concordato preventivo biennale.
1.1	PARTECIPAZIONE IN STUDI ASSOCIATI, STP O STA La presenza di debiti tributari oltre soglia (5.000,00 euro) in capo a un associato con partita IVA individuale di uno studio professionale comporta l'impossibilità di aderire al CPB: • per il professionista con debiti sopra soglia, per mancanza del requisito di cui all'art. 10 co. 2 del DLgs. 13/2024; • per lo studio associato, per effetto della causa di esclusione di cui all'art. 11 co. 1 lett. b-sexies) del DLgs. 13/2024; • per gli altri associati dotati di partita IVA individuale, per effetto della causa di esclusione di cui all'art. 11 co. 1 lett. b-quinquies) del DLgs. 13/2024. In altre parole, se l'impossibilità per l'associato di aderire al CPB deriva dalla presenza di debiti tributari, le cause di esclusione per l'associazione professionale e gli altri associati sono pienamente operative, con conseguenti effetti preclusivi a cascata.
1.2	MODIFICHE DELLA COMPAGINE SOCIALE Sono previste cause di esclusione e di cessazione del CPB applicabili alle società di persone e alle associazioni professionali nel caso in cui l'ente sia interessato da modifiche della compagine sociale in aumento. Queste condizioni non operano in caso di rinnovo del CPB 2026-2027 se il nuovo socio o associato, nell'anno precedente, ha percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, oppure reddito d'impresa o di lavoro autonomo per importi complessivamente non superiori a 35.000,00 euro. Questo limite opera per singolo socio o associato, non riferendosi cumulativamente alla quota di compagine sociale oggetto di variazione. Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate ha esaminato alcune casistiche che interessano uno studio associato che opta per il CPB 2026-2027, così come tutti gli associati dotati di partita IVA individuale. In particolare: • l'ingresso nello studio nel 2027 di un nuovo associato non dotato di partita IVA determina automaticamente la cessazione del CPB per l'ente collettivo, per effetto dell'incremento della compagine sociale, solo nel caso in cui si sia in presenza di una prima adesione al concordato per il biennio 2026-2027; al contrario, la cessazione del CPB non si verifica qualora il CPB 2026-2027 costituisca un rinnovo del CPB 2024-2025 e il nuovo associato abbia percepito nel 2026 redditi di lavoro dipendente o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ovvero redditi di impresa o di lavoro autonomo inferiori a 35.000,00 euro; • in caso di ingresso di un associato dotato di partita IVA, ai fini della verifica del limite di 35.000,00 euro, deve essere considerato il reddito effettivo prodotto dall'associato nel 2026 e non il corrispondente reddito concordato; • se nel 2027 si verifica la fuoriuscita di un associato dotato di partita IVA con contestuale cessione della quota a un soggetto privo di partita IVA individuale, la modifica della compagine sociale non ha effetto sul CPB dello studio, a patto che l'uscita e il subentro degli associati producano effetti dalla stessa data; • il CPB mantiene la sua validità, sia per lo studio che per gli altri associati, anche nel caso in cui l'associato uscente ceda la sua quota a un soggetto che ha aperto la partita IVA individuale nel 2027; tale contribuente non può infatti optare per il CPB, per mancanza del presupposto soggettivo (vale a dire l'applicazione degli ISA), con conseguente inapplicabilità delle cause di cessazione che vincolano l'ente collettivo e i rispettivi soci/associati.

2	PENSIONE PUBBLICA SVIZZERA CORRISPONDA AL RESIDENTE ITALIANO CON DOPPIA NAZIONALITÀ - TASSAZIONE ESCLUSIVA IN SVIZZERA
	L'Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello 23.9.2026 n. 177, analizza il regime convenzionale delle pensioni, nel caso concreto esaminando i criteri di tassazione degli emolumenti pensionistici di fonte svizzera pagati a un residente italiano.
2.1	PENSIONE PUBBLICA DI FONTE SVIZZERA Il caso oggetto della risposta ha ad oggetto una pensione pubblica corrisposta a una persona con doppia cittadinanza svizzera e italiana, in procinto di trasferire la propria residenza fiscale in Italia. La natura pubblica della pensione, come da prassi consolidata legata al rapporto di lavoro pregresso dal quale la pensione si è originata, è stata confermata in ragione dello <i>status</i> pubblico dell'ex datore di lavoro (il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport della Confederazione Elvetica, il quale rientra tra gli enti dell'amministrazione centrale svizzera). La norma convenzionale di riferimento è così stata individuata nell'art. 19 § 1 della Convenzione Italia-Svizzera, secondo il quale, in sintesi, le remunerazioni, comprese le pensioni, di fonte pubblica pagate da uno Stato contraente a una persona fisica che ha la nazionalità di tale Stato sono imponibili soltanto nello Stato contraente da dove provengono dette remunerazioni. In sostanza, se la Svizzera è lo Stato pagatore e il beneficiario ha la nazionalità svizzera, è la Confederazione Elvetica lo Stato titolato a esercitare il proprio potere impositivo, e in modo esclusivo; l'Italia, per contro, viene privata del potere impositivo sull'emolumento, ancorché il beneficiario sia un residente italiano e dovrebbe, in virtù di questo <i>status</i>, essere tassato sui redditi ovunque prodotti in base alla disciplina interna.
2.2	IRRILEVANZA DELLA DOPPIA CITTADINANZA DELLA PERSONA L'Agenzia delle Entrate conferma che, in virtù della formulazione della disposizione convenzionale, il potere impositivo esclusivo della Svizzera si esplica alla condizione (verificata) della nazionalità svizzera della persona, la quale non deve essere necessariamente esclusiva: la pensione, infatti, è tassata solo in Svizzera sia nel caso in cui il beneficiario abbia solo la cittadinanza svizzera, sia nel caso (è quello oggetto dell'interpello) in cui il beneficiario abbia la cittadinanza di entrambi gli Stati.
3	CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI NELLA ZES UNICA - INVESTIMENTI AVVIATI PRIMA DELLA COMUNICAZIONE PREVENTIVA - RISPETTO DEL PRINCIPIO DI INCENTIVAZIONE
	Con la risposta a interpello 3.9.2026 n. 169, l'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni, ai fini del credito d'imposta per investimenti nella ZES unica ex art. 16 del DL 124/2023, in merito alla rilevanza dell'avvio dell'investimento per il rispetto del "principio di incentivazione" comunitario. In particolare, è stato affermato che è agevolabile l'investimento in <i>leasing</i> effettuato nel 2026 prima della presentazione della comunicazione preventiva, a condizione che il progetto risulti avviato, con la stipula del contratto di <i>leasing</i>, successivamente all'entrata in vigore della disciplina agevolativa.
3.1	PRINCIPIO DI INCENTIVAZIONE L'art. 6 del Regolamento (UE) n. 651/2014 (c.d. "GBER") stabilisce le condizioni in presenza delle quali si considera rispettato il "principio di incentivazione". Per effetto di tale principio, sono, in sostanza, esclusi dall'ambito di applicazione del credito d'imposta ZES unica i progetti di investimento che hanno avuto avvio in data anteriore rispetto a quella di entrata in vigore della misura agevolativa. Per l'"avvio" dell'investimento deve intendersi la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare i beni oggetto di investimento, ovvero qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento stesso, a seconda di quale condizione si verifichi prima.
3.2	APPLICAZIONE ALLA FATTISPECIE Sotto il profilo temporale, il credito d'imposta ZES unica, introdotto inizialmente nel 2024,

<i>segue</i>	è stato reiterato senza soluzione di continuità, da ultimo, dall'art. 1 co. 438 lett. b) della L. 199/2025, a favore delle imprese che realizzano gli investimenti ammissibili dall'1.1.2026 al 31.12.2028. Tenuto conto della richiamata disciplina unionale e considerate le caratteristiche del credito in oggetto, nella fattispecie prospettata l'Agenzia ha quindi affermato che l'investimento rispetta il "principio di incentivazione", in quanto il progetto risulta avviato successivamente all'entrata in vigore della disciplina agevolativa con la stipula del contratto di <i>leasing</i>. La società può quindi beneficiare, per l'anno 2026, del credito d'imposta ZES unica, fermo restando che sussistano tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa agevolativa.
4	RISOLUZIONE DELLA TRANSAZIONE FISCALE E RESPONSABILITÀ PER DEBITI TRIBUTARI NELLA CESSIONE DI AZIENDA
	L'Agenzia delle Entrate, con la consulenza giuridica 1.9.2026 n. 9, ha stabilito come l'esonero dalla responsabilità solidale tributaria del cessionario d'azienda permane quando, dopo il trasferimento dell'azienda, venga meno la transazione fiscale nell'accordo di ristrutturazione dei debiti.
4.1	RESPONSABILITÀ SOLIDALE PER I DEBITI AZIENDALI La questione nasce dall'interpretazione dell'art. 14 del DLgs. 472/97, che disciplina la responsabilità solidale del cessionario d'azienda per debiti tributari del cedente. Il co. 5-<i>bis</i> dell'art. 14 esclude la responsabilità quando la cessione avviene nell'ambito di procedure o strumenti di regolazione della crisi, tra i quali rientrano gli accordi di ristrutturazione.
4.2	EFFETTI DELLA RISOLUZIONE DELLA TRANSAZIONE FISCALE Nel caso esaminato dall'Agenzia delle Entrate, dopo la cessione dell'azienda, la transazione fiscale era stata risolta per inadempimento. Pertanto, era dubbio se tale evento potesse travolgere retroattivamente il beneficio accordato al cessionario, facendolo tornare responsabile per i debiti tributari del cedente. Viene precisato che l'esonero dalla responsabilità solidale opera in modo definitivo e non viene meno per effetto della successiva risoluzione della transazione fiscale. L'inadempimento del debitore produce effetti nei rapporti tra le parti della transazione, ossia tra contribuente e Amministrazione finanziaria, ma non può incidere sulla posizione del cessionario che è rimasto estraneo a quel rapporto contrattuale. In sostanza, l'Agenzia delle Entrate conclude che il cessionario non può essere penalizzato da un successivo inadempimento imputabile esclusivamente al cedente.
4.3	ECCEZIONI ALL'ESONERO DI RESPONSABILITÀ SOLIDALE In ogni caso, resta esclusa ogni limitazione di responsabilità quando la cessione sia stata attuata in frode dei crediti tributari.
5	SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO IN PERCORSI ESCURSIONISTICI E ATTIVITÀ COLLEGATE - VISITA IN AULE IMMERSIVE - TRATTAMENTO IVA
	La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 1.9.2026 n. 166 ha analizzato il trattamento IVA relativo alle seguenti attività esercitate da un consorzio forestale: • visite guidate, ossia escursioni su percorsi naturalistici, condotte con finalità divulgative ed educative; • attività di divulgazione naturalistica e d'interpretazione ambientale; • laboratori educativi rivolti prevalentemente a gruppi organizzati, scolaresche e comitive; • visite in un'aula immersiva rappresentate da un percorso espositivo/museale finalizzato alla valorizzazione del patrimonio naturale e territoriale. A tale proposito, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che: • le predette attività non rientrano tra quelle di intrattenimento o di spettacolo e, pertanto, il consorzio non ha l'obbligo di certificare i corrispettivi con i titoli di accesso emessi mediante gli appositi misuratori fiscali o le biglietterie automatizzate SIAE di cui al DM 13.7.2000; • alla visita nell'aula immersiva si applica il regime di esenzione IVA di cui all'art. 10 co. 1 n. 22 del DPR 633/72 riguardante le visite a luoghi di interesse culturale.

6	CONFERIMENTO DEL TFR - ISTITUZIONE DEL MODULO TFR3
	Con il DM 4.9.2026, il Ministero del Lavoro ha reso disponibile il nuovo modulo denominato "TFR3", istituito al fine di dare attuazione alle novità in materia di previdenza complementare introdotte dall'art. 1 co. 204 della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026), con particolare riferimento alle nuove modalità di conferimento tacito o automatico del TFR da parte dei lavoratori assunti dall'1.7.2026.
6.1	NUOVE REGOLE PER IL CONFERIMENTO DEL TFR ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE Dall'1.7.2026, i lavoratori del settore privato alla prima assunzione, con esclusione dei lavoratori domestici, sono iscritti d'ufficio mediante "silenzio-assenso" alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali, con conferimento dell'intero TFR maturando e dei contributi previsti a carico del datore di lavoro e del lavoratore. In ogni caso, entro 60 giorni dall'assunzione il lavoratore può: • rinunciare all'adesione; • optare per altra forma di previdenza complementare; • mantenere il TFR in azienda, con possibilità di successiva revoca. Dal medesimo termine dell'1.7.2026, anche per i lavoratori non al primo impiego, il datore di lavoro è tenuto a fornire un'informativa sugli accordi collettivi in materia di previdenza complementare e a verificare le scelte pregresse del lavoratore, acquisendo apposita dichiarazione, con applicazione del silenzio-assenso in assenza di opzioni espresse e facoltà di rinuncia entro 60 giorni.
6.2	STRUTTURA DEL MODELLO Il modulo TFR3 prevede l'attestazione del lavoratore di aver ricevuto da parte del datore di lavoro: • informazioni sugli accordi collettivi applicabili in materia di previdenza complementare; • l'indicazione della forma pensionistica destinataria dell'adesione automatica; • informazioni sul meccanismo di adesione automatica; • l'indicazione delle facoltà esercitabili entro 60 giorni; • informazioni sulle diverse opzioni di destinazione del TFR e relative tempistiche. Inoltre, il modulo richiede l'apposita dichiarazione del lavoratore con cui si attesta di essere di prima assunzione o non di prima assunzione. I lavoratori interessati possono scegliere se: • conferire il TFR alla forma pensionistica prevista dall'adesione automatica; • non conferire il contributo alla forma pensionistica di destinazione dell'adesione automatica; • conferire il TFR in modo esplicito a una specifica forma pensionistica complementare; • non conferire il TFR a una forma pensionistica complementare (per i lavoratori di prima assunzione).
6.3	ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO Una volta terminata la compilazione, il datore di lavoro dovrà conservare la dichiarazione resa dal lavoratore e ne rilascerà copia al medesimo. In caso di adesione automatica, il datore di lavoro ne darà comunicazione alla forma pensionistica complementare di destinazione e inizierà a effettuare i relativi versamenti dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni dall'assunzione. Tali versamenti comprenderanno quanto dovuto dalla data di prima assunzione e l'adesione decorrerà da tale data.
7	SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI E TRA AVVOCATI IN FORMA DI SOCIETÀ SEMPLICE - MODIFICA DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI DEI SOCI PROFESSIONISTI
7.2	Il principio di diritto Agenzia delle Entrate 23.9.2026 n. 3 è intervenuto sull'estensibilità alle società tra professionisti (STP) e alle società tra avvocati (STA), costituite in forma di

<i>segue</i>	società semplice, della possibilità di determinare le quote di partecipazione agli utili fino alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi.
7.1	QUADRO NORMATIVO Secondo l'art. 5 del TUIR, i redditi delle società semplici, delle snc e delle sas residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili (c.d. "principio di trasparenza"). Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionali al valore dei conferimenti, salvo diversa determinazione risultante, in alternativa, da: • atto pubblico o scrittura privata autenticata di costituzione; • altro atto pubblico o scrittura privata di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta. Ai fini delle imposte sui redditi, le associazioni prive di personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni sono equiparate alle società semplici. Per queste associazioni tra professionisti, l'art. 5 co. 3 lett. c) del TUIR stabilisce che, in deroga a quanto sopra riportato, l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata che fissa le quote di partecipazione agli utili può essere redatto o modificato fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi dell'associazione.
7.2	IMPOSTAZIONE ASSUNTA DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE Secondo il principio di diritto in esame, la disciplina dell'art. 5 co. 3 lett. c) del TUIR può essere estesa anche alle società tra professionisti (STP) e alle società tra avvocati (STA) costituite in forma di società semplice, in virtù dell'equiparazione operata tra associazioni tra professionisti e società semplici. Di conseguenza, l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata che fissa le quote di partecipazione agli utili della STP e della STA società semplice può essere redatto fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi.
7.3	LIMITI ALLA DEROGA PER I SOCI DI CAPITALE La determinazione "a consuntivo" delle quote di partecipazione agli utili dei soci professionisti riguarda <i>"soltanto la parte di utile residua dopo avere previamente individuato, secondo le regole ordinarie e con atto avente data anteriore all'inizio del periodo d'imposta, la quota spettante ai soci non professionisti"</i>. Pertanto, per i soci di capitale, non si applica la deroga dell'art. 5 co. 3 lett. c) del TUIR, ma la regola ordinaria secondo la quale le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionali al valore dei conferimenti, salvo diversa determinazione risultante nei modi suddetti.
8	CREDITO D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI CARBURANTE A FAVORE DELLE IMPRESE AGRICOLE
	Il Ministero dell'Agricoltura (MASAF) con le FAQ 11.9.2026 ha fornito alcuni chiarimenti con riferimento al credito di imposta per l'acquisto di carburante ad uso agricolo effettuato nel periodo marzo-maggio 2026 (art. 8-ter del DL 38/2026 e DM 27.7.2026. n. 365846).
8.1	AMBITO APPLICATIVO Viene innanzitutto chiarito che, per effetto del rimando dell'art. 3 co. 1 del DM 27.7.2026 genericamente alle imprese agricole, non ne sono escluse le aziende florovivaistiche nonché quelle svolgenti attività selvocolturale, a condizione che posseggano tutti i requisiti previsti dal decreto. Per quanto riguarda, invece, le attività ammesse, viene chiarito che fermi restando gli altri requisiti previsti dal DM 27.7.2026, sono ammesse le spese per l'acquisto di gasolio e benzina per l'alimentazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle attività agricole, consistenti, in almeno una pratica colturale annuale per il mantenimento delle superfici agricole o un'attività per il conseguimento della produzione agricola. Le altre tipologie di attività non sono ammesse.

8.2	PRESENTAZIONE DOMANDA Vengono chiarite le modalità di presentazione della domanda nel caso di morte del titolare di ditta individuale che ha sostenuto le spese nel periodo agevolato differenziando tra: • costituzione di comunione ereditaria o successione ereditaria già intervenuta, nel qual caso la domanda potrà essere presentata dall'erede poiché vi è prosecuzione senza soluzione di continuità in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al <i>de cuius</i>; • successione non ancora perfezionata, nel qual caso, invece, la domanda dovrà essere presentata a nome del <i>de cuius</i>, firmata dall'erede, con comunicazione, anche in questo caso entro il 10.10.2026, di circostanza eccezionale per decesso del beneficiario. Inoltre, in caso di cessione d'azienda, nel periodo agevolato, con atto tra vivi con continuità aziendale, bisogna presentare due domande: una relativa alle fatture intestate al cedente e una per le fatture intestate al cessionario. Per le fatture intestate al cedente, la domanda può essere presentata dal cessionario, con indicazione della titolarità del cedente e allegando le fatture ad esso intestate. La medesima procedura deve essere seguita nell'ipotesi di conferimenti e fusioni di azienda intercorsi nel periodo agevolato.
8.3	SPESE AMMESSE Per quanto riguarda le spese ammesse, sono agevolabili gli acquisti di carburante, fermo restando il possesso degli ulteriori requisiti richiesti, effettuati presso un operatore di confine non italiano in quanto la norma non pone preclusione sull'origine dei carburanti. Parimenti ammesse al contributo sono le spese sostenute per il gasolio impiegato: • per mezzi omologati e coibentati, adibiti alla raccolta del latte da parte dei soci conferenti di cooperative zootecniche; • per il funzionamento di macchinari di imbottigliamento presso cooperative vitivinicole; • per il trasporto dei propri prodotti agricoli coltivati dall'azienda al punto vendita. Infine, è chiarito che per gli acquisti di carburante per mezzi utilizzati sia nell'attività agricola primaria di produzione di propri prodotti sia, in misura non prevalente, nell'attività sempre collegata alla produzione primaria di prodotti agricoli per conto di terzi agricoltori, è ammesso al credito solo il gasolio utilizzato per la propria attività principale e non quello per il contoterzismo.
9	DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURF) - RISPETTO DEL PARAMETRO DEL 10% DEI VERSAMENTI
	Con la risposta a interpello 16.9.2026 n. 174, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in relazione al calcolo della soglia del 10% dei ricavi/compensi dichiarati ai fini del DURF.
9.2	SOGLIA DELL'AMMONTARE DEI RICAVI O COMPENSI Le imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici devono osservare una disciplina speciale per le ritenute e i contributi dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'appalto (art. 17-bis del DLgs. 241/97). Tale disciplina non trova applicazione qualora dette imprese comunichino al committente, allegando la certificazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate ("DURF"), la sussistenza cumulativa dei seguenti requisiti: • essere in attività da almeno 3 anni; • essere in regola con gli obblighi dichiarativi; • avere eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio versamenti complessivi registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti da tali dichiarazioni; • non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli Agenti della Riscossione per imposte sui redditi, IRAP, ritenute e contributi

segue	previdenziali per importi superiori a 50.000,00 euro, per i quali sono ancora dovuti pagamenti o non vi sono provvedimenti di sospensione o piani di rateazione per i quali non è intervenuta la decadenza (art. 17-<i>bis</i> co. 5 del DLgs. 241/97). L'Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 174/2026 ha affermato che, ai fini del calcolo della soglia del 10% dell'ammontare dei ricavi e dei compensi, tra i versamenti delle imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici debbano essere inclusi anche: • le ritenute d'acconto su interessi attivi bancari, poiché il prelievo è economicamente imputabile al contribuente; • i crediti per imposte pagate all'estero fino a concorrenza del credito riconosciuto ex art. 165 del TUIR.
10	ELENCO DEI COMMISSARI GIUDIZIALI E STRAORDINARI PER L'AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE INSOLVENTI - APERTURA DEI TERMINI PER L'ISCRIZIONE
	Il Ministero delle Imprese e del made in Italy (MIMIT), con l'avviso del 15.9.2026, ha comunicato l'apertura dei termini per l'iscrizione all'elenco dei professionisti interessati ad assumere l'incarico di commissario giudiziale e straordinario nell'ambito delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi. L'avviso dà seguito alla direttiva ministeriale 11.5.2023 e alle disposizioni di cui al DM 60/2013, delineando la finestra temporale entro cui presentare la candidatura, le modalità e i soggetti interessati.
10.1	TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA La candidatura può essere presentata a partire dal 15 settembre e sino al 15 ottobre 2026, esclusivamente attraverso la piattaforma online https://candidatureas.mise.gov.it/. È necessario che il candidato disponga dello SPID e della firma digitale; in alternativa, può utilizzare la carta d'identità elettronica ovvero procedere con la registrazione al portale. È necessario, inoltre, che disponga di un valido indirizzo di posta elettronica certificata e di un curriculum vitae aggiornato. Affinché la richiesta di iscrizione sia valutata è necessario che questa risulti completa, sia trasmessa mediante l'apposita piattaforma telematica, corredata degli allegati e di ogni altra informazione necessaria e/o utile.
10.2	INFORMAZIONI RICHIESTE PER LA DOMANDA DI CANDIDATURA Il professionista accede alla propria area utente e procede con la compilazione della domanda per l'assunzione dell'incarico di commissario giudiziale e/o di commissario straordinario. Le due domande sono separate e comportano la necessità di replicare la procedura di inserimento delle informazioni, delle relative dichiarazioni e allegazioni. Il primo modulo della domanda è dedicato alle informazioni anagrafiche. Il soggetto interessato è tenuto, innanzitutto, a prendere visione delle informazioni anagrafiche già presenti nel sistema e modificabili solo accedendo al proprio profilo utente (p.e. nome, cognome, indirizzo di posta elettronica ordinaria e certificata, ecc.). È necessario inserire le informazioni relative al proprio indirizzo di residenza e all'eventuale ulteriore indirizzo a cui si desidera ricevere le comunicazioni da parte dell'ufficio. Il secondo modulo riguarda le dichiarazioni del professionista relativamente alla disponibilità ad espletare l'incarico, al possesso dei requisiti di professionalità (art. 2 co. 1 del DM 60/2013) e di onorabilità (art. 3 del DM 60/2013), nonché all'indicazione della propria categoria di appartenenza. Occorre indicare, inoltre, le motivazioni per le quali si ritiene di essere specificamente idoneo ad assumere l'incarico. Il candidato è tenuto ad autorizzare il trattamento dei dati personali e a rendere la dichiarazione ex artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, soggetta alle sanzioni penali previste in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci di cui all'art. 76 dello stesso DPR. Alla domanda è allegato un curriculum vitae aggiornato e firmato digitalmente.
10.3	MODIFICA DELLA DOMANDA La candidatura può essere modificata sino alla sua protocollazione.

<i>segue</i>	Successivamente, i dati inseriti possono essere modificati solo presentando una nuova candidatura.
10.4	SOGGETTI NON INTERESSATI Non devono presentare una nuova candidatura i professionisti che hanno già provveduto negli anni precedenti (2023, 2024 e 2025), salvo che non sia intervenuta una modifica dei requisiti di idoneità richiesti.
11	TRATTAMENTO ACCESSORIO DEI DIPENDENTI PUBBLICI - IMPOSTA SOSTITUTIVA - CHIARIMENTI
	Con la risposta a interpello 15.9.2026 n. 173, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali (comunale e regionale), pari al 15%, sul trattamento accessorio, comprensivo delle indennità di natura fissa e continuativa, erogato al personale non dirigenziale delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1 co. 2 del DLgs. 165/2001, compreso il personale non dirigenziale in regime di diritto pubblico. L'imposta sostitutiva è stata prevista per il solo periodo di imposta 2026 e può essere applicata: • entro il limite di 800,00 euro di compensi; • dai lavoratori titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 50.000,00 euro.
11.1	LIMITE DI COMPENSI AGEVOLABILI I compensi per il trattamento economico accessorio dei dipendenti pubblici possono essere assoggettati a imposta sostitutiva nel limite di 800,00 euro. In assenza di ulteriori precisazioni normative e tenuto conto che l'efficacia della disciplina è espressamente circoscritta al solo periodo d'imposta 2026, secondo l'Agenzia l'agevolazione deve essere riconosciuta con riferimento a compensi agevolabili di ammontare non superiore a 800,00 euro complessivi annui.
11.2	LIMITE DI REDDITO Il lavoratore deve essere titolare di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 50.000,00 euro. L'Agenzia delle Entrate ha precisato che, in assenza di una espressa previsione normativa, tale limite deve essere verificato con riferimento al periodo d'imposta 2026.
12	CREDITI D'IMPOSTA PER LE SALE CINEMATOGRAFICHE 2025 - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
	Con il DM 17.9.2026, la Direzione generale cinema e audiovisivo ha definito le modalità e i termini di presentazione delle domande relative al credito d'imposta per le sale cinematografiche ex art. 18 della L. 220/2016, in relazione ai costi di funzionamento riferiti al periodo 1.1.2025 - 31.12.2025.
12.1	MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE Le domande possono essere presentate: • dalle ore 12:00 del 21.9.2026 alle ore 23:59 del 20.10.2026; • attraverso la piattaforma DGCOL.
12.2	GESTIONE DELLE DOMANDE E RICONOSCIMENTO DEL CREDITO D'IMPOSTA La Direzione generale cinema e audiovisivo: • istruisce in ordine cronologico le richieste pervenute; • verificata la completezza della domanda, la rispondenza ai requisiti previsti, nonché l'effettiva disponibilità di risorse, provvede a riconoscere i crediti d'imposta richiesti nella misura prevista e a prenotare le relative somme. Il credito di imposta sarà riconosciuto nel limite massimo annuo di risorse, attraverso l'adozione del meccanismo di decurtazione proporzionale previsto.
13	CREDITO D'IMPOSTA PER IL CARBURANTE DELLE IMPRESE DELLA PESCA - UTILIZZO IN COMPENSAZIONE IN F24 - ISTITUZIONE DEL CODICE TRIBUTO
13.1	Con riferimento al credito d'imposta per il carburante delle imprese della pesca ex art. 4 del DL 33/2026 e DM 22.5.2026, sono stati pubblicati:

<i>segue</i>	- il decreto del Ministero dell'Agricoltura che ha individuato i beneficiari dell'agevolazione e definito il credito d'imposta effettivo in misura pari al 20% (si veda anche il comunicato MASAF 22.9.2026); - la ris. Agenzia delle Entrate 22.9.2026 n. 32, che ha istituito il relativo codice tributo "7080".
13.1	MODALITÀ DI UTILIZZO Il credito d'imposta in argomento è utilizzabile: - entro il 31.12.2026; - esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, mediante presentazione del modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate; - senza applicazione dei limiti generali alle compensazioni di cui all'art. 1 co. 53 della L. 244/2007 e all'art. 34 della L. 388/2000.
13.2	MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO F24 In sede di compilazione del modello di pagamento F24: - il codice tributo "7080" va esposto nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati" (ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati"); - il campo "anno di riferimento" va valorizzato con l'anno di sostenimento della spesa (formato "AAAA"), indicato nel cassetto fiscale.
13.3	CONTROLLI PER L'UTILIZZO L'Agenzia delle Entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24, verifica che i contribuenti siano presenti nell'elenco dei beneficiari trasmesso dal Ministero dell'Agricoltura e che l'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non ecceda l'importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche successivamente trasmesse dallo stesso Ministero.
14	CREDITI D'IMPOSTA PER LA PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA E AUDIOVISIVA 2026 - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE Con il DM 24.9.2026 n. 2821, la Direzione generale cinema e audiovisivo ha previsto che è possibile presentare le richieste preventive e definitive 2026 per il credito d'imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva, ai sensi dell'art. 15 della L. 220/2016: - dalle ore 10:00 del 30.9.2026 alle ore 23:59 del 14.10.2026; - attraverso la piattaforma DGCOL. Le domande sono relative, in particolare, alla produzione di: - opere cinematografiche, - opere televisive e opere web, - documentari, - opere di animazione, - cortometraggi, - videoclip.
15	CREDITI D'IMPOSTA PER LA DISTRIBUZIONE CINEMATOGRAFICA 2025 - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
15.1	Con il DM 25.9.2026 n. 2828, la Direzione generale cinema e audiovisivo ha disciplinato i termini e le modalità per presentare le domande del credito d'imposta per la sessione 2025 in favore delle imprese di distribuzione cinematografica e audiovisiva, ai sensi dell'art. 16 della L. 220/2016. Le domande vanno presentate, tramite la piattaforma DGCOL, in due fasi obbligatorie e sequenziali: compilazione preliminare: le domande devono essere obbligatoriamente compilate a partire dalle ore 12 del 2.10.2026 alle ore 23:59 del 12.10.2026. Possono

<i>segue</i>	accedere alla successiva fase solo le istanze preliminarmente compilate entro questo termine; • trasmissione definitiva: da effettuare dalle ore 12 del 21.10.2026 alle ore 23:59 del 29.10.2026. Ai fini del rispetto dei termini fa fede la data e l'ora registrate dalla piattaforma DGCOL e riportate nella PEC generata dal sistema.
16	CREDITI D'IMPOSTA RICEVUTI COME CORRISPETTIVO DI UNA PRESTAZIONE PROFESSIONALE - IMPONIBILITÀ INTEGRALE ALLA DATA DI EMISSIONE DELLA FATTURA - DICHIARAZIONE INTEGRATIVA
	L'Agenzia delle Entrate, con una risposta resa alla videoconferenza 24.9.2026, si è espressa in merito alla possibilità di presentare una dichiarazione integrativa per applicare la nuova disciplina dei crediti d'imposta che costituiscono il corrispettivo di una prestazione professionale ai sensi dell'art. 54 co. 3-<i>quinquies</i> del TUIR.
16.1	NUOVA DISCIPLINA In base all'art. 54 co. 3-<i>quinquies</i> del TUIR, introdotto dall'art. 3 co. 1 del DLgs. 148/2026, qualora il compenso sia ricevuto sotto forma di credito d'imposta, il corrispettivo della prestazione artistica o professionale concorre alla formazione del reddito per la parte corrispondente alle somme compensate in ciascun periodo d'imposta. Precedente posizione di prassi L'Agenzia delle Entrate, con la circ. 23.6.2022 n. 23, aveva invece affermato che il compenso ricevuto mediante sconto in fattura doveva ritenersi integralmente incassato alla data di emissione della fattura.
16.2	DECORRENZA La nuova disciplina, in via generale, si applica ai crediti d'imposta acquisiti a decorrere dal 12.8.2026, data di entrata in vigore del DLgs. 148/2026 (art. 3 co. 3 del DLgs. 148/2026). Tuttavia, è previsto che gli esercenti arti e professioni che determinano il reddito ai sensi degli artt. 54 e ss. del TUIR possono applicare le disposizioni di cui all'art. 3 co. 1 del DLgs. 148/2026 ai crediti d'imposta acquistati già a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2024. A tali fini, qualora la dichiarazione dei redditi risulti già presentata, può essere presentata una dichiarazione integrativa, ai sensi dell'art. 2 co. 8 del DPR 322/98. Inoltre, è escluso il rimborso delle maggiori imposte eventualmente versate.
16.3	PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA L'Agenzia delle Entrate ha confermato che la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa riguarda anche i crediti d'imposta acquisiti nel periodo d'imposta 2024 che costituiscono il corrispettivo di una prestazione professionale. Esclusioni La presentazione della dichiarazione integrativa risulta esclusa, invece, in applicazione delle regole ordinarie, sia per coloro che hanno omissso la dichiarazione iniziale, sia per i crediti d'imposta acquisiti nel 2025, in quanto i relativi termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi (fissati al 2.11.2026, dal momento che il 31.10.2026 è sabato) non sono ancora scaduti.
17	ROTTAMAZIONE-QUINQUIES - ULTERIORI DILAZIONI - ESCLUSIONE
	L'Agenzia delle Entrate, in una risposta resa in occasione della videoconferenza 24.9.2026, ha fornito indicazioni con riferimento alla rottamazione-<i>quinquies</i> di cui all'art. 1 co. 82 e ss. della L. 199/2025. La domanda, che poteva essere presentata entro il 30.4.2026, consentiva al debitore di decidere quali carichi definire.
17.1	PAGAMENTO DI ALCUNE CARTELLE/AVVISI Mediante il servizio online "Conti tu", è possibile procedere al pagamento solamente di alcune cartelle di pagamento/avvisi di addebito contenuti in una singola comunicazione di liquidazione. Il servizio consente di generare un nuovo piano di ammortamento e di ricevere una nuova liquidazione delle somme (FAQ Agenzia delle Entrate-Riscossione 7.7.2026).

<i>segue</i>	Nel corso della videoconferenza è stato chiarito che i carichi “fuoriusciti” dalla rottamazione non possono più essere dilazionati ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/73.
18	FERMO DEI BENI MOBILI REGISTRATI - NOTIFICA DEL PREAVVISO DI FERMO - ULTERIORI ATTI
	Con una risposta fornita in occasione della videoconferenza 24.9.2026, l’Agenzia delle Entrate ha dichiarato che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non è tenuta alla notifica dell’iscrizione del fermo nel PRA.
18.1	PREAVVISO DI FERMO Una volta decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento o 90 giorni dalla notifica dell’accertamento esecutivo, nei confronti del debitore o del coobbligato può essere disposto il fermo dei beni mobili registrati (artt. 50 e 86 del DPR 602/73). L’iscrizione del fermo nei pubblici registri è preceduta da una comunicazione preventiva, che preannuncia il fermo vero e proprio se, nel termine di 30 giorni, il debitore non provvede al pagamento delle somme dovute. Il preavviso di fermo è atto autonomamente impugnabile, sebbene non sia compreso nell’elenco di cui all’art. 19 del DLgs. 546/92.
18.2	ISCRIZIONE DELLA MISURA NEI PUBBLICI REGISTRI Secondo l’Agenzia, il preavviso di fermo è l’ultimo atto necessariamente da comunicare al contribuente: la successiva iscrizione del fermo nei pubblici registri non deve essere notificata. Si conferma, in questo modo, la tesi espressa in occasione della risposta a interrogazione parlamentare 23.1.2019 n. 5-01178, in cui era stato affermato che la notifica del fermo sarebbe ultronea rispetto al preavviso e necessiterebbe, comunque, di un intervento normativo.
19	OPERAZIONI PERMUTATIVE E DAZIONI IN PAGAMENTO - BASE IMPONIBILE IVA - CRITERIO DEL COSTO
	Nelle risposte dell’Agenzia delle Entrate rese durante la videoconferenza 24.9.2026 sono stati forniti chiarimenti in merito, fra l’altro, alla determinazione della base imponibile IVA per le operazioni permutative e le dazioni in pagamento, con particolare riguardo al criterio del costo, ossia alla soglia minima al di sotto della quale le parti non possono scendere nello stabilire il valore monetario dei beni e dei servizi permutati. A tale proposito, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato la relazione illustrativa alla legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) e il documento della Commissione europea 16.4.2025 n. 1107, nei quali è stato precisato, rispettivamente, che: • occorre considerare <i>“tutti gli elementi di costo e gli oneri direttamente o indirettamente riferibili al bene o al servizio oggetto di permuta, incluse, ad esempio, le spese accessorie relative alla cessione del bene (come le spese di spedizione) e il tempo impiegato dal prestatore per la realizzazione del servizio”</i>; • nella nozione di costo rientrano sia <i>“i costi di produzione e fabbricazione diretti sia i costi indiretti quali i costi di finanziamento, indipendentemente dal fatto che tali costi siano stati gravati o meno dall’IVA a monte”</i>.
20	REVERSE CHARGE - SUBAPPALTI IN EDILIZIA - RESTAURO DI EDIFICI STORICI - TABELLA ATECO 2025
	In una delle risposte fornite nel corso della videoconferenza 24.9.2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni aspetti relativi all’applicazione del meccanismo del <i>reverse charge</i> per le prestazioni rese da subappaltatori in edilizia, a seguito dell’introduzione della tabella ATECO 2025 (applicabile dall’1.4.2025).
20.1	RILEVANZA DEI SERVIZI RESI DA SUBAPPALTATORI IN EDILIZIA Ai sensi dell’art. 17 co. 6 lett. a) del DPR 633/72, l’IVA si applica con il meccanismo del <i>reverse charge</i> alle prestazioni (diverse da quelle individuate dalla successiva lett. a-ter) <i>“rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore”</i> .

<i>segue</i>	La prassi consolidata dell'Agenzia delle Entrate (ad esempio circ. 37/2006), nel corso degli anni, ha affermato che le prestazioni in parola sono individuate, dal punto di vista oggettivo, sulla base delle attività contenute nei codici ATECO 2007 della sezione F, riferiti alle attività di "Costruzioni".
20.2	AGGIORNAMENTO DELLA TABELLA ATECO Nel corso della videoconferenza 24.9.2026, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai fini dell'applicazione del meccanismo del <i>reverse charge</i> per le prestazioni rese da subappaltatori nel settore dell'edilizia, è necessario che dette prestazioni siano ricondotte nell'ambito della sezione F della tabella ATECO, anche a seguito dell'aggiornamento di tale classificazione (da ATECO 2007 ad ATECO 2025, con effetti dall'1.4.2025). Il caso esaminato dall'Agenzia concerne le prestazioni riferite al restauro di edifici storici. Tale attività era contenuta, nel codice 41.20.00 ("Costruzione di edifici residenziali e non residenziali") della Tabella ATECO 2007, nella sezione F. L'attività è stata ricollocata nella sezione S ("Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento") della tabella ATECO 2025. Secondo i chiarimenti dell'Agenzia, pertanto, le relative prestazioni sono soggette a IVA con le regole ordinarie (e non mediante il meccanismo del <i>reverse charge</i>), non essendo più riconducibili alla sezione F della Tabella ATECO oggi vigente.
21	MESSA A DISPOSIZIONE DELLO SPAZIO PER IL SERVER - SERVIZI RELATIVI A BENI IMMOBILI - TERRITORIALITÀ AI FINI IVA Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 17.9.2026 n. 175, è stato esaminato il trattamento IVA del servizio di messa a disposizione di uno spazio presso un data center, al fine di accogliere dei server. Secondo il documento di prassi, la prestazione eseguita si configura come un servizio relativo a un bene immobile ed essendo l'immobile ubicato nel territorio dello Stato, il servizio assume rilevanza territoriale ai fini IVA in Italia, a norma dell'art. 7-<i>quater</i> del DPR 633/72.
21.1	TERRITORIALITÀ IVA DEI SERVIZI RELATIVI A IMMOBILI Le prestazioni di servizi qualificabili come "generiche" non assumono rilevanza ai fini IVA in Italia ai sensi dell'art. 7-<i>ter</i> del DPR 633/72. Le prestazioni di servizi che, invece, sono qualificabili come prestazioni relative a un bene immobile, assumono rilievo ai fini IVA in Italia per effetto dell'art. 7-<i>quater</i> lett. a) del DPR 633/72. Quest'ultima disposizione stabilisce, infatti, che si considerano effettuate nel territorio dello Stato le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, quando il bene è situato in Italia. Per individuare queste ultime prestazioni, rileva l'art. 31-<i>bis</i> par. 1 del regolamento UE 282/2011, il quale stabilisce che i servizi relativi ai beni immobili sono tali quando sussiste un "<i>nesso sufficientemente diretto</i>" con tali beni. Tale nesso si considera soddisfatto per i servizi derivati da un bene immobile, se il bene è un elemento costitutivo del servizio ed è essenziale e indispensabile per la prestazione.
21.2	MESSA A DISPOSIZIONE DELLO SPAZIO PER IL SERVER E SERVIZI ULTERIORI Nel caso di specie, una società italiana mette a disposizione lo spazio per la collocazione di un server, unitamente ad altri servizi ulteriori (es. raffreddamento, prevenzione antincendio, vigilanza), nei confronti di un soggetto non residente nel territorio dello Stato. Per le prestazioni complesse che comprendono servizi immobiliari unitamente alla fornitura di ulteriori beni e/o servizi, le note esplicative della Commissione europea hanno precisato che "<i>occorre verificare se l'elemento predominante della prestazione sia il servizio relativo al bene immobile e se tale servizio presenti un nesso sufficientemente diretto con quel bene immobile</i>".

<i>segue</i>	Nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate conclude ritenendo che la prestazione complessa in parola risulti effettuata in Italia, in qualità di prestazione relativa a un bene immobile. Sulla base di quanto descritto nei fatti dell'istanza d'interpello, il servizio presenta infatti un "nesso sufficientemente diretto" con un bene immobile, come richiesto dal citato art. 31- <i>bis</i> del regolamento UE 282/2011.
21.3	ALiquOTA IVA ORDINARIA Secondo quanto chiarito dall'Agenzia, alla prestazione descritta, territorialmente rilevante ai fini IVA in Italia, si applica l'aliquota ordinaria. È, difatti, da escludersi la riconducibilità all'ambito del regime di esenzione IVA, non essendo integrata la nozione di locazione di un bene immobile ai sensi dell'art. 10 co. 1 n. 8 del DPR 633/72. Peraltro, nel caso di specie, la prestazione risulta accompagnata da ulteriori servizi funzionali all'utilizzo dello spazio ove collocare i server.
22	ESENZIONE DALL'IMPOSTA DI SUCCESSIONE E DONAZIONE PER IL TRASFERIMENTO DI QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ DI PERSONE L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni per i trasferimenti d'azienda o di partecipazioni a favore del coniuge o del discendente, contemplata dall'art. 3 co. 4-<i>ter</i> del DLgs. 346/90, soffermandosi, in particolare, sul trasferimento di quote di partecipazione in società di persone.
22.1	ESENZIONE PER LA SUCCESSIONE O LA DONAZIONE DI QUOTE L'art. 3 co. 4-<i>ter</i> del DLgs. 346/90 differenzia l'operatività dell'esenzione a seconda che si tratti di quote di società di capitali o meno. In particolare: • per le società di capitali, il beneficio spetta solo se le quote trasferite consentono al beneficiario di acquisire il controllo sociale ai sensi dell'art. 2359 co. 1 n. 1 c.c. o di integrare un controllo già esistente; • se si tratta di quote di partecipazione in società di persone, il beneficio spetta a prescindere dal requisito "quantitativo". In entrambi i casi, il legislatore pone, a pena di decadenza, un vincolo in capo all'acquirente, stabilendo che, per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento, l'avente causa deve: • nel caso delle società di capitali, detenere il controllo; • "in caso di altre quote sociali", detenere la titolarità del diritto.
22.2	POTERE GESTORIO EFFETTIVO Nella videoconferenza 24.9.2026, viene chiesto all'Agenzia se, alla luce di tale normativa, l'esenzione possa spettare nel caso in cui il padre doni al figlio le proprie quote di società di persone, riservandosene l'usufrutto, se il figlio si impegni a mantenere le quote per 5 anni. Nel rispondere, l'Agenzia delle Entrate ribadisce quanto già affermato nella risposta a interpello 4.6.2026 n. 116, ovvero che, in tal caso, non è sufficiente che il donatario nudo proprietario si impegni alla conservazione della titolarità della nuda proprietà delle quote per un quinquennio, ma è necessario che il nudo proprietario abbia effettivamente acquisito "<i>ogni potere gestorio nella società di persone</i>". In caso contrario, infatti, secondo l'Amministrazione, non sarebbe soddisfatta la <i>ratio</i> dell'esenzione, che risiede nella volontà di agevolare un reale passaggio generazionale.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
10.10.2026	Modifica acconti da 730/2026	Le persone fisiche che hanno presentato il modello 730/2026 possono comunicare al sostituto d'imposta che effettua i conguagli: • di non effettuare la trattenuta del secondo o unico acconto dovuto a novembre a titolo di IRPEF e/o di cedolare secca sulle locazioni; • oppure di effettuarla in misura inferiore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione del modello 730/2026.
15.10.2026	Trasmissione dati acquisti dall'estero	I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio: • i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia; • in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ricevuti nel mese di settembre 2026 o ad operazioni effettuate nel mese di settembre 2026. La comunicazione non riguarda: • le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica; • gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione.
16.10.2026	Versamento rate imposte e contributi	I soggetti sia titolari che non titolari di partita IVA devono versare, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2026 e IRAP 2026, con applicazione dei previsti interessi: • la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2026; • la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.7.2026, il 30.7.2026 o il 31.7.2026; • la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.8.2026 o il 31.8.2026 (in quanto il 30.8.2026 cadeva di domenica).
16.10.2026	Versamento ritenute e addizionali	I sostituti d'imposta devono versare: • le ritenute alla fonte operate nel mese di settembre 2026; • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di settembre 2026 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. I soggetti che corrispondono compensi per lavoro autonomo o provvigioni possono non effettuare il versamento delle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare complessivo delle ritenute operate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2026 non supera 100,00 euro.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all'art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2026 non è di almeno 500,00 euro.
16.10.2026	Comunicazione dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute in sostituzione del modello 770	I sostituti d'imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque al 31.12.2025 possono comunicare all'Agenzia delle Entrate: • i dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute operate nel mese di settembre 2026 sui redditi di lavoro dipendente o autonomo, ovvero a questi assimilati, versate con il modello F24, mediante l'apposito prospetto approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 31.1.2025 n. 25978; • in funzione sostitutiva della presentazione del modello 770/2027 relativo al 2026. I sostituti d'imposta che si avvalgono di questa facoltà devono: • applicarla in relazione all'intero anno 2026; • presentare il modello F24 e il prospetto aggiuntivo esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, direttamente o avvalendosi di un intermediario abilitato.
16.10.2026	Versamento ritenute sui dividendi	I sostituti d'imposta devono versare le ritenute alla fonte: • operate sugli utili in denaro corrisposti nel trimestre luglio-settembre 2026; • corrisposte dai soci per distribuzione di utili in natura nel trimestre luglio-settembre 2026.
16.10.2026	Versamento rata saldo IVA 2025	I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in relazione al saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2025 (modello IVA 2026): • l'ottava rata, se la prima rata è stata versata entro il 16.3.2026; • la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2026; • la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.7.2026 o il 30.7.2026; • la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.8.2026.
16.10.2026	Versamento IVA mensile	I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono: • liquidare l'IVA relativa al mese di settembre 2026; • versare l'IVA a debito. I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far riferimento all'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente. Se l'importo dovuto, unitamente a quello di gennaio, febbraio,

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2026, non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo. È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.
16.10.2026	Tributi apparecchi da divertimento	I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l'imposta sugli intrattenimenti e l'IVA dovute: - sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi; - in relazione agli apparecchi e congegni installati a settembre 2026.
19.10.2026	Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2026 e IRAP 2026	I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente i versamenti delle somme dovute a saldo per il 2025 o in acconto per il 2026, relative ai modelli REDDITI 2026 e IRAP 2026, la cui scadenza del termine senza la maggiorazione dello 0,4% era il 20.7.2026 (per effetto della proroga di cui all'art. 1-sexies co. 1 - 2 del DL 63/2026), possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell'1,39%, oltre agli interessi legali. Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento: - va effettuato entro il 31.10.2027; - comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,13%, oltre agli interessi legali.
20.10.2026	Comunicazione verifiche apparecchi misuratori fiscali	I fabbricanti degli apparecchi misuratori fiscali (registratori di cassa) e i laboratori di verifica periodica abilitati devono comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di verifica effettuate nel trimestre luglio-settembre 2026. La comunicazione deve avvenire: - in via telematica; - direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.
26.10.2026	Presentazione modelli 730/2026 integrativi	I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente possono presentare il modello 730/2026 integrativo: - per operare correzioni che comportano un minor debito o un maggior credito del contribuente rispetto alla dichiarazione originaria, ovvero per correggere errori "formali"; - ad un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato, anche se il modello 730/2026 originario è stato presentato al sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale diretta oppure trasmesso direttamente in via telematica all'Agenzia delle Entrate dal contribuente.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		Ai modelli 730/2026 integrativi presentati al CAF o professionista va allegata la relativa documentazione. Tuttavia, il modello 730/2026 integrativo può essere presentato direttamente dal contribuente qualora si debba modificare esclusivamente i dati del sostituto d'imposta oppure indicare l'assenza del sostituto d'imposta con gli effetti previsti per i contribuenti senza sostituto.
27.10.2026	Presentazione modelli INTRASTAT	I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT: • relativi al mese di settembre 2026, in via obbligatoria o facoltativa; • ovvero al trimestre luglio-settembre 2026, in via obbligatoria o facoltativa. I soggetti che, nel mese di settembre 2026, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano: • i modelli relativi ai mesi di luglio, agosto e settembre 2026, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa; • mediante trasmissione telematica. Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022. La determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 3.2.2026 n. 84415 ha invece innalzato la soglia per la presentazione dei modelli relativi agli acquisti intracomunitari di beni, a partire dagli elenchi relativi al 2026.
27.10.2026	Versamento utili destinati ai Fondi mutualistici	Le società cooperative e loro consorzi, non aderenti ad alcuna delle Associazioni nazionali riconosciute, con esercizio sociale coincidente con l'anno solare, devono versare ai Fondi mutualistici: • la quota del 3% degli utili di esercizio derivanti dal bilancio relativo all'anno precedente; • tramite il modello F24. Per i soggetti "non solari", il termine di versamento è stabilito entro 300 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio.
28.10.2026	Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2026 e IRAP 2026	I soggetti che hanno effettuato insufficienti versamenti delle imposte dovute a saldo per il 2025 o in acconto per il 2026, relative ai modelli REDDITI 2026 e IRAP 2026, la cui scadenza del termine con la maggiorazione dello 0,4% era il 30.7.2026, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell'1,39%, oltre agli interessi legali. Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento: • va effettuato entro il 31.10.2027; • comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,13%, oltre agli interessi legali.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		Se entro il 30.7.2026 non è stato effettuato alcun versamento, il ravvedimento operoso va effettuato: • con riferimento alla scadenza “ordinaria” del 30.6.2026 per il versamento senza la maggiorazione dello 0,4%; • entro il 31.10.2027; • con la sanzione ridotta del 3,13%, oltre agli interessi legali.
29.10.2026	Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2026 e IRAP 2026	I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente i versamenti delle somme dovute a saldo per il 2025 o in acconto per il 2026, relative ai modelli REDDITI 2026 e IRAP 2026, la cui scadenza del termine senza la maggiorazione dello 0,4% era il 31.7.2026, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell'1,39%, oltre agli interessi legali. Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento: • va effettuato entro il 31.10.2027; • comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,13%, oltre agli interessi legali.
30.10.2026	Presentazione domande credito d'imposta per le librerie	Gli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri devono presentare, entro le ore 12.00, in via telematica, la richiesta per il riconoscimento dell'apposito credito d'imposta, con riferimento alle spese sostenute nel singolo punto vendita nell'anno 2025: • alla Direzione generale biblioteche e diritto d'autore del Ministero della Cultura; • da redigersi sui modelli predisposti dalla medesima Direzione generale e corredata dalla eventuale documentazione richiesta; • mediante l'applicazione informatica disponibile all'indirizzo https://taxcreditlibrerie.cultura.gov.it/spor-tello-domande/. Non rileva l'ordine cronologico di presentazione.
2.11.2026	Trasmissione telematica Certificazioni Uniche	I sostituti d'imposta o gli intermediari abilitati devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, qualora non ancora effettuate, le “Certificazioni Uniche 2026”, relative al 2025, contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata (cioè redditi non dichiarabili con il modello REDDITI PF 2026, ad esempio quelle relative a soggetti diversi dalle persone fisiche con riferimento alle provvigioni o ai corrispettivi erogati dal condominio per contratti di appalto). La trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2026 deve avvenire: • utilizzando il modello “ordinario”; • nel rispetto delle previste specifiche tecniche.
2.11.2026	Presentazione modelli 770/2026	I sostituti d'imposta devono presentare all'Agenzia delle Entrate: • il modello 770/2026;

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		in via telematica, direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati.
2.11.2026	Regolarizzazione modelli 770/2025	I sostituti d'imposta possono regolarizzare mediante il ravvedimento operoso, con riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo: - l'infedele presentazione dei modelli 770/2025, relativi al 2024; - le violazioni di omessa effettuazione delle ritenute, commesse nel 2025; - gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di ritenute del 2025. Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse: - nell'anno 2024, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo; - nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo. La regolarizzazione si perfeziona mediante: - il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni; - la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative.
2.11.2026	Trasmissione telematica delle dichiarazioni	Le persone fisiche, le società di persone e i soggetti equiparati e i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare devono presentare in via telematica, direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati: - il modello REDDITI 2026; - il modello IRAP 2026 (se soggetti passivi IRAP).
2.11.2026	Trasmissione telematica di alcuni quadri del modello REDDITI PF 2026	Le persone fisiche che hanno presentato il modello 730/2026 devono presentare in via telematica: - alcuni quadri del modello REDDITI PF 2026 (RM, RS e RU), unitamente al relativo frontespizio, per indicare redditi o dati che non sono previsti dal modello 730/2026; il quadro AC del modello REDDITI PF 2026 deve essere presentato se non è già stato compilato il quadro K del modello 730/2026; - direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati.
2.11.2026	Spedizione modello REDDITI PF 2026 dall'estero	Le persone fisiche non residenti, non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo, in alternativa alla trasmissione telematica, possono presentare il modello REDDITI PF 2026: - in forma cartacea; - mediante spedizione tramite raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione.
2.11.2026	Presentazione schede 2-5-8 per mille IRPEF	Le persone fisiche esonerate dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi possono presentare le schede per la destinazione: del 2 per mille dell'IRPEF ad un partito politico;

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		- del 5 per mille dell'IRPEF a sostegno degli enti non commerciali, degli enti della ricerca scientifica e dell'università e degli enti della ricerca sanitaria; - dell'8 per mille dell'IRPEF ad una confessione religiosa riconosciuta, oppure allo Stato per finalità di interesse sociale o umanitario. La presentazione può avvenire: - direttamente in via telematica, o avvalendosi degli intermediari abilitati; - oppure mediante consegna ad un ufficio postale.
2.11.2026	Trasmissione telematica quadro VO	I contribuenti che hanno effettuato opzioni o revoche ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione IVA, devono presentare il quadro VO: - in allegato alla dichiarazione dei redditi; - mediante trasmissione telematica diretta o avvalendosi degli intermediari abilitati.
2.11.2026	Trasmissione telematica modello CNM	La società o ente consolidante, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, deve presentare in via telematica il modello CNM 2026: - direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati; - in forma "autonoma" rispetto al modello REDDITI SC 2026.
2.11.2026	Opzione per il consolidato fiscale	I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare devono comunicare all'Agenzia delle Entrate l'esercizio dell'opzione triennale o quinquennale per la tassazione di gruppo (consolidato nazionale o mondiale), o la sua revoca: - a decorrere dall'anno 2026; - nell'ambito del modello REDDITI 2026. Per i soggetti "non solari", l'opzione deve essere comunicata con la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitarla. Le società neocostituite o derivanti da trasformazioni comunicano l'esercizio dell'opzione trasmettendo in via telematica all'Agenzia delle Entrate l'apposito modello. La revoca dell'opzione è possibile decorso: - ciascun triennio di validità, per il consolidato nazionale; - il primo quinquennio di validità o ciascun triennio successivo, per il consolidato mondiale.
2.11.2026	Opzione per la trasparenza fiscale	I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare devono comunicare all'Agenzia delle Entrate l'esercizio dell'opzione triennale per il regime della trasparenza fiscale, o la sua revoca: - a decorrere dall'anno 2026; - nell'ambito del modello REDDITI 2026.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		Per i soggetti “non solari”, l’opzione deve essere comunicata con la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitarla. Le società neocostituite o derivanti da trasformazioni comunicano l’esercizio dell’opzione trasmettendo in via telematica all’Agenzia delle Entrate l’apposito modello. La revoca è possibile decorso ciascun triennio di validità dell’opzione.
2.11.2026	Opzione per la “ <i>Tonnage tax</i> ”	Le imprese marittime con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’esercizio dell’opzione decennale per la determinazione forfetaria della base imponibile derivante dal traffico internazionale delle navi (c.d. “<i>Tonnage tax</i>”), o la sua revoca: • a decorrere dall’anno 2026; • nell’ambito del modello REDDITI 2026. Per i soggetti “non solari”, l’opzione deve essere comunicata con la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitarla. Le società neocostituite o derivanti da trasformazioni comunicano l’esercizio dell’opzione trasmettendo in via telematica all’Agenzia delle Entrate l’apposito modello. La revoca è possibile decorso ciascun decennio di validità dell’opzione.
2.11.2026	Opzione per la determinazione dell’IRAP in base al bilancio	Le società di persone commerciali, in contabilità ordinaria, devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’esercizio dell’opzione triennale per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole proprie delle società di capitali e degli enti commerciali (risultanze del bilancio d’esercizio), o la sua revoca: • a decorrere dall’anno 2026; • nell’ambito del modello IRAP 2026. I soggetti che hanno iniziato l’attività o derivanti da trasformazioni comunicano l’esercizio dell’opzione trasmettendo in via telematica all’Agenzia delle Entrate l’apposito modello. La revoca è possibile decorso ciascun triennio di validità dell’opzione.
2.11.2026	Opzione per il regime delle SIIQ o SIINQ	Le società per azioni “solari” o le stabili organizzazioni, che svolgono in via prevalente attività di locazione immobiliare devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’opzione per il regime delle Società di Investimento Immobiliare Quotate (SIIQ) o delle Società di Investimento Immobiliare Non Quotate (SIINQ): • a decorrere dall’anno 2027; • nell’ambito del modello REDDITI 2026. Le società neocostituite comunicano l’esercizio dell’opzione trasmettendo in via telematica all’Agenzia delle Entrate l’apposito modello.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
2.11.2026	Regolarizzazione modelli REDDITI 2025, IRAP 2025 e CNM 2025	Le persone fisiche, le società di persone e i soggetti equiparati e i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che presentano i modelli REDDITI 2026, IRAP 2026 e CNM 2026 in via telematica entro il 2.11.2026, possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo: • l'infedele presentazione delle dichiarazioni REDDITI 2025, IRAP 2025 e CNM 2025, relative al 2024; • gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2025. Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse: • nell'anno 2024, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo; • nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo. La regolarizzazione si perfeziona mediante: • il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni; • la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative.
2.11.2026	Adempimenti persone decedute	Gli eredi delle persone decedute entro il 30.6.2026: • devono presentare in via telematica il modello REDDITI 2026 cui era obbligato il defunto; • possono regolarizzare mediante il ravvedimento operoso, in relazione all'operato del defunto, l'infedele presentazione delle dichiarazioni relative al 2024 e agli anni precedenti e gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2025 e degli anni precedenti.
2.11.2026	Registro beni ammortizzabili	I contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi in via telematica devono effettuare la compilazione del registro dei beni ammortizzabili.
2.11.2026	Annotazioni contribuenti in contabilità semplificata	I contribuenti in regime di contabilità semplificata che hanno presentato la dichiarazione dei redditi in via telematica devono annotare nel registro acquisti ai fini IVA: • le scritture di chiusura (ratei e risconti, fatture da emettere e da ricevere, plusvalenze, sopravvenienze attive, minusvalenze, sopravvenienze passive, perdite di beni strumentali, oneri di utilità sociale, ammortamenti, accantonamenti di quiescenza e previdenza, ecc.); • il valore delle rimanenze, raggruppate in categorie omogenee per natura e per valore.
2.11.2026	Remissione "in bonis"	I contribuenti, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, possono regolarizzare le omesse comunicazioni o gli altri adempimenti di natura formale, necessari per fruire di benefici di natura fiscale o per accedere a regimi fiscali opzionali, ferme restando le previste esclusioni: • in presenza dei requisiti sostanziali richiesti;

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		con il versamento della sanzione di 250,00 euro, non compensabile, mediante il modello F24 ELIDE.
2.11.2026	Presentazione domande credito d'imposta per l'acquisto della carta	Le imprese editrici di quotidiani e periodici (nuovi codici ATECO 58.12 e 58.13), iscritte al Registro degli operatori della comunicazione (ROC), devono presentare in via telematica, entro le ore 17.00, la richiesta per il riconoscimento dell'apposito credito d'imposta per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa dei giornali quotidiani e dei periodici, con riferimento alle spese sostenute nell'anno 2025: - al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri; - mediante l'applicazione informatica disponibile all'indirizzo https://pa.impresainungiorno.gov.it/die/. Non rileva l'ordine cronologico di presentazione.
2.11.2026	Presentazione modelli TR	I soggetti IVA con diritto al rimborso infrannuale devono presentare all'Agenzia delle Entrate il modello TR: - relativo al trimestre luglio-settembre 2026; - utilizzando il modello approvato dall'Agenzia delle Entrate. Il credito IVA trimestrale può essere: - chiesto a rimborso; - oppure destinato all'utilizzo in compensazione nel modello F24. Per la compensazione dei crediti IVA trimestrali per un importo superiore a 5.000,00 euro annui è obbligatorio apporre sul modello TR il visto di conformità o la sottoscrizione dell'organo di revisione legale (salvo esonero in base al regime premiale ISA o per l'adesione al concordato preventivo biennale). La presentazione del modello deve avvenire: - in via telematica; - direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.
2.11.2026	Dichiarazione e versamento IVA regime "OSS"	I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale "OSS" devono presentare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al trimestre luglio-settembre 2026 riguardante: - le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di committenti non soggetti passivi IVA, in Stati membri dell'Unione europea diversi da quello del prestatore; - le vendite a distanza intracomunitarie di beni soggette ad imposta nello Stato membro di arrivo; - talune cessioni nazionali effettuate dalle piattaforme digitali in qualità di fornitori presunti. La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime. Entro il termine in esame deve essere versata anche l'IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le ali-

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		quote degli Stati membri in cui si considera effettuata l'operazione.
2.11.2026	Dichiarazione e versamento IVA regime "IOSS"	I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale "IOSS" devono presentare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di settembre 2026 riguardante le vendite a distanza di beni importati: • non soggetti ad accisa; • spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro; • destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell'Unione europea. La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime. Entro il termine in esame deve essere versata anche l'IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.
2.11.2026	Comunicazione regime transfrontaliero IVA di franchigia	I soggetti passivi stabiliti in Italia, che hanno aderito al regime transfrontaliero di franchigia IVA in uno o più Stati membri dell'Unione europea, devono comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate: • il valore totale delle cessioni e delle prestazioni effettuate in Italia nel corso del trimestre luglio-settembre 2026, o l'assenza di operazioni nel caso in cui non ne siano state effettuate; • il valore totale espresso in euro delle cessioni e prestazioni effettuate nel corso del trimestre luglio-settembre 2026 in ciascuno altro Stato membro dell'Unione europea, ivi compresi quelli in cui non è applicata l'esenzione, o l'assenza di operazioni laddove non ne siano state effettuate. La comunicazione deve essere effettuata: • utilizzando l'apposito modello approvato dall'Agenzia delle Entrate; • direttamente o avvalendosi di un intermediario abilitato.
2.11.2026	Comunicazioni "monitoraggio fiscale esterno"	Gli intermediari finanziari devono effettuare la trasmissione in via telematica all'Anagrafe tributaria, mediante il SID (Sistema di Interscambio Dati), dei dati relativi all'anno 2025 riguardanti i trasferimenti da o verso l'estero di mezzi di pagamento, anche attraverso movimentazione di conti o mediante valute virtuali o cripto-attività: • eseguiti per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'art. 5 del TUIR; • di importo pari o superiore a 5.000,00 euro, sia che si tratti di un'operazione unica che di più operazioni che appaiono tra loro collegate per realizzare un'operazione frazionata.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
2.11.2026	Registrazione contratti di locazione	Le parti contraenti devono provvedere: • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di ottobre 2026 e al pagamento della relativa imposta di registro; • al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di ottobre 2026. Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il "modello RLI", approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442. Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate.
2.11.2026	Compensazione crediti verso lo Stato	Gli avvocati che vantano crediti per patrocinio a spese dello Stato devono: • esercitare l'opzione, per l'anno 2026, per l'utilizzo dei crediti in compensazione nel modello F24, per il pagamento dei propri debiti fiscali, dei contributi previdenziali per i dipendenti e dei contributi alla Cassa Forense; • dichiarare la sussistenza dei requisiti per la suddetta compensazione. L'esercizio dell'opzione avviene: • attraverso la piattaforma elettronica di certificazione; • con riferimento a ciascuna fattura, per l'intero importo della stessa; • ferma restando la disponibilità delle relative risorse.